



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Torino,

16 GIU. 2003

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 7-1006 in data 2

Pratica n. A30422

OGGETTO: Comune di **CERESETO**
Provincia di Alessandria
VARIANTE AL P.R.G.C.
denominata "Variante generale 2002"
CONTRODEDUZIONI
adottate con **D.C.C. n. 15 del 6.05.2003**
Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., art.15, comma 13.
Pratica n. A30422

Modifiche da introdurre "ex officio" ai sensi dell'11° comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. :

A) – Alle Norme Tecniche di Attuazione

art. 7 – Aree di tipo B

Al termine dell'articolo s'intende inserita la seguente dizione che recita: "*Sono assimilate alle prescrizioni architettoniche individuate per le aree di tipo A anche tutti gli edifici affacciati sul perimetro dell'area stessa.*"

art. 10 – Aree agricole

- Alla penultima riga di pag. 14, dopo le parole "...dalla cartografia di P.R.G...." s'intende aggiunta la seguente precisazione che recita: "*...(per i quali tuttavia dovrà essere predisposta una Variante di cui al comma 7, art. 17 della l.r. 56/77 e s.m. nel caso la legge obblighi a munirli di fascia di rispetto, com'è il caso di dei depuratori ed i pozzi di captazione)...*"

4) Interventi su edifici esistenti.

- Alla pag. 17, riga 43, dopo le parole "...nella misura massima di mq..." s'intende aggiunto il seguente riferimento numerico: "...25..."

art. 22 – Gestione del patrimonio forestale ed agricolo

S'intende eliminato il testo normativo dell'articolo e sostituito con il seguente che recita: "*Il taglio dei boschi ai sensi della l.r.4.9.78 n. 57 è sempre soggetta ad autorizzazione del Sindaco.*"

Tutte le opere relative alla gestione, riqualificazione, trasformazione del patrimonio forestale ed agricolo debbono essere finalizzate alla riqualificazione dell'assetto idrogeologico del territorio."

art. 24 ter – Vincoli art. 29 L.R.56/77.

- Dopo il titolo dell'articolo s'intende aggiunta la seguente dizione: *“ Premessa: dal momento che la cartografia (tavv.1 e 2) individua solo parzialmente le fasce di rispetto del torrente Colobrio all'interno del centro abitato di Madonnina, si precisa che la loro profondità, pari a mt. 25, è da intendersi in tutto e per tutto conforme ai disposti di legge cui dette fasce fanno riferimento, anche in caso di incompleta indicazione cartografica. Mentre per quanto attiene il rio Treville, erroneamente fasciato come torrente, s'intende eliminata la fascia di rispetto di m. 100 (tav. n. 1) ed in sua vece è prevista una fascia di rispetto di m.10, ai sensi dei disposti del Testo Unico di Polizia Idraulica n. 523/1904.”*

- Alla prima riga s'intendono eliminate le seguenti parole *“...per i corsi d'acqua pubblici (Colobrio, Stura, Treville)...”* e sostituite con le seguenti che recitano: *“ per i torrenti Stura e Colobrio...”*.

B) Alla Relazione illustrativa

- Dalla tabella “Area a servizi” di pag. 4 e dalla “Scheda area variante n.1” di pag. 8 dovrà essere eliminato il riferimento all'area per attrezzature al servizio delle attività produttive, contrassegnata con il numero 1, in quanto stralciata in sede controdeduttiva.

Il Direttore
Arch. Franco Ferrero